

DAFSE che impone di applicare criteri di ragionevolezza e buona gestione finanziaria mai resi noti né prima, né durante, né dopo.

- Tali decisioni ledono il diritto alla difesa della ricorrente.

Ricorso della British Shoe Corporation e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-73/97)

(97/C 166/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 marzo 1997 la British Shoe Corporation e altri, rappresentati dall'avv. Alasdair Bell, solicitor, del foro scozzese, e dall'avv. Mark Powell, solicitor, del foro inglese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch & Wolter, 11 rue Goethe, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento n. 165/97 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia;
- emanare i provvedimenti che riterrà opportuni;
- condannare la convenuta a sopportare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti nel presente procedimento sono fra i maggiori importatori e rivenditori di calzature nell'Unione europea. Esse importano quantitativi consistenti di calzature dalla Cina e dall'Indonesia, paesi nei confronti dei quali è stata disposta un'indagine di antidumping che ha dato luogo all'adozione del regolamento della Commissione n. 165/97⁽¹⁾, che ha imposto dazi antidumping provvisori del 94,1 % e del 36,5 %, rispettivamente, su calzature con materie tessili dalla Cina e dall'Indonesia. Le ricorrenti chiedono l'annullamento di detto regolamento.

Le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 1, n. 4 del regolamento n. 3283/94⁽²⁾ in quanto la Commissione ha erroneamente interpretato, sia in fatto sia in diritto, l'espressione «prodotto simile» di cui alla detta disposizione. A loro avviso le calzature vulcanizzate non possono essere

considerate come «prodotto simile» alle calzature prodotte con stampaggio per iniezione. Ci sono significative differenze, in particolare nella fabbricazione dei materiali, nei processi di produzione, nelle caratteristiche tecniche e fisiche, nel prezzo, nell'imballaggio e nella distribuzione. Perciò la decisione della Commissione di imporre un dazio antidumping del 94,1 % sulle calzature vulcanizzate è illegittima.

Le ricorrenti deducono inoltre la violazione dell'art. 190 del Trattato. Esse sostengono che la motivazione inadeguata contenuta nel regolamento n. 165/97 impedisce al Tribunale di primo grado di annullare il detto dazio per riesaminare la questione se la convenuta ha stabilito correttamente il livello di antidumping. La prima obiezione all'interpretazione della Commissione è la sua mancata considerazione della differenza tra calzature vulcanizzate e a stampaggio per iniezione. Inoltre, dal punto di vista aritmetico il livello del dazio provvisorio non è equo né adeguatamente motivato.

Esse inoltre sostengono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nella considerazione dell'«interesse della Comunità». La misura contestata considera scontato che il sistema di distribuzione potrà assorbire gran parte del dazio antidumping. Tuttavia, la Commissione non dimostra ciò in alcun modo se non individuando il margine, al lordo, tra importazione e rivendita nel 100 %. Non si tiene conto affatto del costo della struttura coperto da tale margine, del livello di profitto, o della capacità del sistema di distribuzione di assorbire una parte rilevante del dazio. Considerato che i prezzi delle calzature importate hanno già subito un notevole aumento, la valutazione della Commissione in ordine alla situazione è contraddetta dai fatti.

Le ricorrenti deducono inoltre che violando l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3283/94, in combinato disposto con l'art. 5, n. 4, la Commissione, nel caso in questione, ha ignorato il fatto che prima di imporre dazi legittimi è necessario accertare un danno materiale nei confronti di un gruppo di produttori EU che rappresentino il 25 % della produzione EU di prodotti simili.

Infine esse deducono la violazione del principio di proporzionalità rispetto al livello di dazi antidumping stabiliti nel regolamento contestato. Sotto questo aspetto esse sottolineano il fatto che è praticamente impossibile ottenere forniture di calzature vulcanizzate nella Comunità.

(1) Regolamento 28 gennaio 1997, n. 165/97, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU n. L 29 del 31. 1. 1997, pag. 3).

(2) Regolamento 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU n. L 349, del 31. 12. 1994, pag. 1).